



LEXIS  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
ASSOCIATI

# Decreto Semplificazioni

## Le principali novità in pillole

- **Modifica dei termini di versamento dell'imposta di bollo fatture elettroniche (Art. 3, comma 4)**
  - ✓ Viene incrementata da 250 a 5.000 euro la soglia al di sotto della quale è consentito differire i versamenti dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
  - ✓ Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023 potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, e in deroga agli ordinari termini di versamento:
    - per il I trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al II trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000 euro;
    - per il I e II trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al III trimestre dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre dell'anno di riferimento sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.
  - ✓ Si ricorda che i termini ordinari di versamento dell'imposta di bollo sono i seguenti:
    - I trimestre, entro il 31 maggio;
    - II trimestre, entro il 30 settembre;
    - III trimestre, entro il 30 novembre;
    - IV trimestre, entro il 28 febbraio.
- **Termine per la richiesta di registrazione atti termine fisso (Art. 14)**
  - ✓ La registrazione deve avvenire entro 30 giorni (invece che entro 20 giorni) dalla data dell'atto, o, se precedente, dall'inizio del contratto.

- **Modifica scadenza Lipe II trimestre 2022 ( Art. 3, comma 1)**
  - ✓ Il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (Lipe) del secondo trimestre viene spostato dal 16 settembre al 30 settembre.
- **Nuovo termine per la presentazione dei modelli Intrastat (Art. 3, commi 2 , 3)**
  - ✓ Gli elenchi Intrastat potranno essere trasmessi entro la fine (e non più entro il giorno 25) del mese successivo al periodo di riferimento.
- **Credito d'imposta acquisto beni strumentali (c. 44)**
  - ✓ Viene prorogato fino al 2025 (30 giugno 2026 in presenza di specifiche condizioni) il credito per investimenti in beni strumentali «4.0» di cui alla L. n. 178/2020 art. 1 co. 1051 – 1058, con revisione della misura del credito.
- **Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica (Art. 9, comma 1)**
  - ✓ Le penalizzazioni previste dalla disciplina delle società in perdita sistematica non trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta 2022. Le società in perdita sistematica sono, quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi:
    - risultano in perdita per 5 periodi d'imposta consecutivi;
    - in un quinquennio risultano in perdita per quattro periodi d'imposta, e per il restante periodo d'imposta dichiarano un reddito inferiore a quello minimo presunto determinato ai sensi dell'art. 30, Legge n. 724/94.

- **Estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese (Art. 8, comma 1 lett.a)**
  - ✓ Il principio della derivazione rafforzata viene esteso ai soggetti che si qualificano come microimprese, in quanto non superano i limiti dimensionali di cui all'art. 2435-ter del Codice civile, che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.
- **Correzione di errori contabili (Art. 8, comma 1 lett.b)**
  - ✓ Il principio di derivazione rafforzata trova ora applicazione anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. Il principio si applica nell'esercizio in cui viene operata la correzione contabile: non è quindi più necessario presentare la dichiarazione integrativa per il loro riconoscimento fiscale.
- **Certificazione per il credito d'imposta R&D (Art. 23, comma 2-8)**
  - ✓ Le imprese potranno richiedere una certificazione che attesti l'inquadramento di investimenti in R&D da effettuare o già effettuati, al fine di favorire l'applicazione del credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione in condizioni di certezza operative.
  - ✓ La certificazione potrà essere rilasciata, sulla base delle linee guida del Ministero, esclusivamente da soggetti abilitati ed iscritti nell'albo che verrà appositamente istituito e tenuto dal MISE.

- **Semplificazioni deduzioni Irap (Art. 10)**

- ✓ Viene semplificata l'indicazione, nel modello IRAP, del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato. Nello specifico sono state sostituite le deduzioni "parziali" dei costi di lavoro a tempo indeterminato con la deduzione "integrale" di tali costi, mantenendo in vigore solo le deduzioni afferenti tipologie contrattuali diverse (es. addetti alla ricerca e sviluppo non impiegati a tempo indeterminato, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc).
- ✓ La novità introdotta si applica dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.06.2022 e, dunque, dal 2021 per i soggetti "solari".

- **Novità in tema di esterometro per operazioni fuori campo iva (Art. 12)**

- ✓ Si ricorda che a partire dal 1° luglio 2022 le operazioni transfrontaliere devono essere comunicate secondo la nuova modalità, ossia tramite Sdi e in formato Xml.
- ✓ Nessun obbligo comunicativo è previsto per le operazioni relative all'acquisto di beni e di servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia (trattasi ad esempio di acquisti di carburante all'estero, pernottamento in albergo o consumazione di un pranzo all'estero), qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.

- **Decorrenza del regime sanzionatorio in tema di esterometro (Art. 13)**
  - ✓ Differimento al 1° luglio 2022 del regime sanzionatorio, il quale prevede che sia applicata una sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura omessa o errata, riferite ad operazioni transfrontaliere, entro il limite massimo di euro 400 mensili.
  - ✓ La sanzione viene ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite dalla legge.
- **Monitoraggio fiscale – riduzione della soglia (Art. 16)**
  - ✓ Viene ridotto a 5.000 euro, rispetto al precedente limite di 15.000 euro, la soglia quantitativa a partire dalla quale scatta l'obbligo per banche e intermediari finanziari di segnalare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle transazioni da e per l'estero eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate.
  - ✓ Il nuovo limite si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021, che deve avvenire entro il 31 ottobre 2022.
- **Proroga del meccanismo di inversione contabile (Art. 22)**
  - ✓ Viene estesa l'applicazione del Reverse Charge (inversione contabile) per determinate operazioni del settore elettronico ed energetico sino al 31 dicembre 2026.

- **Estensione agli ETS della disciplina fiscale di favore (Art. 26)**
  - ✓ In base all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, la disciplina fiscale dettata per gli enti del Terzo settore sarà applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in cui, oltre ad essere operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), perverrà l'autorizzazione della Commissione Europea. In via transitoria, nell'attesa di tale autorizzazione, alcune specifiche disposizioni si rendono già applicabili per ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri. Con l'art. 26 del DL 73/2022 viene previsto che, a decorrere dall'operatività del RUNTS (intervenuta lo scorso 23 novembre 2021), beneficiano della disciplina anche gli enti iscritti al medesimo registro.
- **Proroga dichiarazione IMU anno 2021 (Art. 35, comma 4)**
  - ✓ L'invio della dichiarazione IMU relativa al 2021 è differito dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.